

*Corso di formazione ed aggiornamento per  
la difesa delle donne che subiscono  
violenza e maltrattamenti.*



***Informazioni pratiche per l'accesso al  
Fondo Regionale donne vittime di  
violenza.***

Relatrice: Avv. Raffaella Carena

# Legge Regionale n. 11 del 17 marzo 2008

Il Consiglio regionale ha approvato.  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
PROMULGA  
la seguente legge:

## Art. 1

### (Principi e finalità)

1.

La Regione Piemonte riconosce che le forme di violenza contro le donne costituiscono un oltraggio all'inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi.

2.

La Regione, al fine della tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, promuove iniziative concrete di solidarietà e interviene con azioni efficaci contro ogni forma di violenza sessuale, maltrattamenti fisici e psicologici, fenomeni di persecuzione, abusi e minacce, molestie e ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare.

3.

La Regione, per gli interventi di cui al comma 2, sostiene le vittime di violenza, garantendo a tutte, direttamente o indirettamente, il diritto al patrocinio legale gratuito.

## Art. 2

### (Fondo di solidarietà per le vittime di violenza e maltrattamenti)

1.

La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, istituisce un fondo di solidarietà per le donne vittime di violenza e maltrattamenti (di seguito denominato fondo) volto a sostenerne le azioni in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.

2.

Il fondo viene utilizzato per coprire, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, le spese di assistenza legale o per la costituzione di parte civile, nell'ipotesi in cui il patrocinio legale è svolto da avvocati regolarmente iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3.

3.

La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 4, provvede altresì a definire i criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo, nei limiti di quanto erogato dallo stesso, con particolare riferimento ai casi in cui:

a)

a favore della vittima beneficiaria dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale è disposto, con sentenza, il pagamento delle spese processuali;

b)

i soggetti beneficiari dell'intervento di copertura delle spese di assistenza legale sono successivamente condannati per calunnia in merito agli stessi fatti per cui hanno richiesto tutela.

### Art. 3

(Convenzione per l'istituzione di un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di solidarietà)

1.

La Regione stipula una convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore.

2.

La convenzione di cui al comma 1 prevede:

a)

modalità di individuazione dei professionisti;

b)

modalità di raccordo con i servizi territoriali e con le associazioni legalmente costituite e iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla [legge regionale 29 agosto 1994, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del volontariato), che operano per contrastare le forme di violenza nei confronti delle donne;

c)

modalità di periodico aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1;

d)

modalità di accesso al fondo, con particolare riferimento ai soggetti per i quali non sussistono le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e)

modalità di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati iscritti all'elenco di cui al comma 1.

### Art. 4

(Erogazione delle disponibilità del fondo di solidarietà)

1.

La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce i criteri di erogazione delle disponibilità del fondo, anche sulla base della condizione reddituale della vittima, e le modalità di attuazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente.

## Art. 5

(Clausola valutativa)

1.

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale che contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:

a)

il tipo e il numero delle domande ammesse alle disponibilità del fondo;

b)

l'entità del contributo;

c)

il tipo e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;

d)

la tipologia dei reati e l'esito dei relativi procedimenti giudiziari, in riferimento ai quali è stata accolta la richiesta di ammissione alle disponibilità del fondo;

e)

le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del fondo;

f)

il numero delle convenzioni stipulate con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte.

## Art. 6

(Norma finanziaria)

1.

All'istituzione del fondo di solidarietà finalizzato al patrocinio legale a favore delle donne vittime di violenza e maltrattamenti, il cui stanziamento, a partire dall'esercizio finanziario 2008, è pari a 1 milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza e di cassa, ed è iscritto nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) SA01001 (Gabinetto della Presidenza Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti) del bilancio regionale, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' [articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7](#) (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' [articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2](#) (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

# Regolamento Regionale 02 marzo 2009, n. 3/R

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 2 marzo 2009, n. 3/R.  
Regolamento regionale recante: "Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, (Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti)."

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30–10906 del 2 marzo 2009 emana il seguente regolamento:

## Art. 1.

(Costituzione del fondo)

1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n.11 è istituito, presso Finpiemonte S.p.A. che lo gestisce sulla base del presente regolamento e di specifica convenzione stipulata con la Regione Piemonte, il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

- a) dalle risorse stanziare dalla Regione Piemonte in applicazione della l.r. 11/2008;
- b) dalle somme liquidate dal giudice a titolo di rimborso delle spese processuali, ed effettivamente ricevute dalle donne che hanno avuto accesso al fondo;
- c) dalle somme che pervengono al fondo da lasciti, donazioni e contributi da persone fisiche e giuridiche.

## Art. 2.

(Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne vittime di violenza e maltrattamenti che:

- a) abbiano età superiore ai 18 anni;
- b) siano residenti in Piemonte;
- c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
- d) abbiano un reddito personale non superiore al triplo di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Nel caso di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.

3. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello stato possono accedere al fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa.

## Art. 3.

(Modalità di accesso al fondo)

1. Al fondo possono accedere i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno scelto un avvocato patrocinante iscritto agli elenchi di cui all'articolo 3 della l.r. 11/2008.

2. Le donne presentano domanda di accesso al fondo agli uffici del Consiglio dell'Ordine di cui l'avvocato prescelto fa parte sulla base di un modello di domanda predisposto dal Consiglio stesso.

3. Le domande, corredate da un parere in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, vengono trasmesse all'Ente gestore che delibera sulla richiesta entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine da cui è pervenuta la domanda.

4. Contro la decisione di diniego è ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento del diniego stesso presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Per ogni altra questione non espressamente prevista, si fa riferimento alle convenzioni con i Consigli degli Ordini degli Avvocati piemontesi ed alla convenzione con l'Ente gestore.

#### Art. 4.

(Modalità di erogazione del contributo e criteri per il recupero dei contributi e per la loro restituzione al fondo)

1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa all'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.
3. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima.
4. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, l'Ente gestore del fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente l'avvocato difensore e il Consiglio dell'Ordine.
5. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del fondo, l'Ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
6. L'avvocato difensore è tenuto ad informare tempestivamente l'Ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
7. Nel caso di irregolarità l'Ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato e all'Ordine di appartenenza dello stesso l'avvenuta richiesta di restituzione.
8. Contro le decisioni dell'Ente gestore è possibile ricorrere presso la Commissione paritetica di cui all'articolo 5 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

#### Art. 5. (Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)

1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti, di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

- a) un rappresentante della Regione nominato dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura, che la presiede;
- b) un rappresentante di Finpiemonte S.p.A.;
- c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. L'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.

#### Art. 6. (Verifica sull'attuazione del regolamento)

1. La Regione e l'Ente gestore istituiscono un gruppo di lavoro sull'applicazione del presente regolamento che ha il compito di verificarne la sua applicazione e proporre le eventuali modifiche con cadenza annuale.

# Regolamento Regionale 18 novembre 2014 n. 4/R

Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 4/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, ‘Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti’)”.

REGIONE PIEMONTE BU47S2 20/11/2014 Decreto del Presidente della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 4/R. Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, ‘Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti’)”.

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 17 marzo 2008, n. 11; Visto il regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 17-584 del 18 novembre 2014 emana il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, ‘Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti’)”.

Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R (Criteri di erogazione delle disponibilità del fondo e modalità di attuazione della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, 'Istituzione di un Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti), è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi della legge regionale 17 marzo 2008, n. 11 è istituito il "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

La Regione, per la gestione dello stesso, può, attraverso specifica convenzione, individuare un soggetto attuatore che svolga le funzioni di gestore."

Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente: "Art. 2. (Soggetti beneficiari degli interventi)

1. Possono accedere al Fondo, con le modalità di cui all'articolo 3, le donne, senza limite di età, vittime di violenza e maltrattamenti che:

a) siano domiciliate in Piemonte;

b) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento;

c) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;

d) sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza;

e) abbiano un reddito personale non superiore a sei volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.

2. Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere.

3. I procedimenti che si chiudono con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, previa relazione del Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato la remissione stessa. Dette motivazioni devono comprovare che la scelta di rimettere la querela sia comunque coerente con le finalità della legge.

4. Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge funzioni di amministratore di sostegno.

5. Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.

6. Le donne che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nella suddetta normativa."

Art. 3. (Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

“1. L'erogazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, deve essere trasmessa alla Regione ovvero all'Ente gestore.”.

Art. 4. (Sostituzione dell'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R)

1. L'articolo 5 del regolamento regionale 2 marzo 2009, n. 3/R, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.(Risoluzione delle controversie interpretative del regolamento)

1. Le controversie relative all' applicazione del presente regolamento e ad ogni atto assunto dall'Ente gestore sono affrontate e risolte su istanza di una delle parti,di fronte ad una Commissione paritetica composta da:

- a) due rappresentanti della Regione nominati rispettivamente dalla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e dalla Direzione Affari istituzionali e Avvocatura;
- b) un rappresentante dell'ente gestore del Fondo se individuato;
- c) un rappresentante del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a cui è iscritto l'avvocato patrocinante.

2. La Regione ovvero l'Ente gestore svolge le funzioni di segreteria della Commissione paritetica.”

## Elenco dei reati (con relativi articoli c.p.) con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne:

- 56 cp, tentativo
- 575 cp, omicidio
- 584 cp, omicidio preterintenzionale
- 570 cp, violazione degli obblighi di assistenza familiare
- 572 cp, maltrattamenti in famiglia
- 581 cp, percosse
- 582 cp, lesioni volontarie
- 583bis cp, mutilazioni degli organi genitali femminili
- 586 cp, morte o lesioni conseguenze di altro reato
- 600 cp, tratta e riduzione in schiavitù
- 609bis cp, violenza sessuale
- 610 cp, violenza privata
- 612 cp, minaccia
- 612bis cp, atti persecutori (stalking)
- 614 cp, violazione di domicilio
- 615bis cp, interferenze illecite nella vita privata
- 615ter cp, accesso abusivo ad un sistema informatico
- 330 cc, decadenza dalla potestà figli
- 388 cp, mancata esecuzione dolosa di provvedimento di giustizia
- 594 cp, ingiurie
- art. 3 L. 75/58, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione altri reati connessi alla violenza di genere per i quali il Consiglio dell'Ordine, valutato il singolo caso, esprime il parere di ammissibilità previsto dal presente regolamento.

# Legge Regionale 24.02.2016 n.

## 04

Interventi di prevenzione e contrasto  
della violenza di genere e per il  
sostegno alle donne vittime di violenza  
e dai loro figli.

# **RICHIESTA AMMISSIONE AL FONDO REGIONALE**

Aspetti pratici e procedure da seguire  
per il deposito e la richiesta  
informazioni utili ai fini  
dell'ammissione.



QUALI  
DOCUMENTI  
SONO NECESSARI  
AI FINI DELLA  
RICHIESTA DI  
DOMANDA AL  
FONDO  
REGIONALE?

- 1.COPIA CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA
- 2.COPIA CERTIFICATO DI RESIDENZA
- 3.COPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DELL'ISTANTE
- 4.COPIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ULTIMO ANNO DICHIARATO(CUD, 730, UNICO, LIBRETTO DI LAVORO ETC. )  
AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI (che trovate allegata alla domanda) (copia buste paga anno 2013 o dichiarazione datore di lavoro circa reddito lordo del 2013)
- 5.COPIA QUERELA

Scaricare il modulo sul sito del Consiglio dell'Ordine  
Avvocati di Torino al seguente link:

<http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/Mediazione/Istanza%20parte.pdf>

MODULO



Spett.le

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO C.SO VITTORIO EMANUELE II  
130 10138 - TORINO ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE IN FAVORE  
DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI AI SENSI DELLA LEGGE  
REGIONE PIEMONTE N. 11 DEL 17 MARZO 2008

LA. SOTTOSCRITTA.....

..... NATA A ..... IL .....

..... CITTADINANZA .....

.....

..... RESIDENTE IN.....C.A.P.....

..... VIA/C.SO/P.ZZA.....

..... DOMICILIO ( PER COMUNICAZIONI ) .....

.....

TEL.....(CELL.....

.....) CODICE FISCALE

N° .....

CHIEDE DI ESSERE AMMESSA AL PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELLE DONNE  
VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PER I SEGUENTI FATTI: (indicare eventuali  
riferimenti, se conosciuti, della/e persona/e autrice/i di violenza e/o maltrattamenti)

.....

.....

.....

INTENDENDO PORRE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA DIFESA  
I SEGUENTI ARGOMENTI E PROVE

(esporre in breve le eventuali motivazioni alla bas  
e della richiesta ):

.....

.....

Eventuali allegati:

.....



**N.B.**  
**Attenzione:**  
**specificare**  
**SEMPRE**  
**l'articolo del**  
**c.p. del reato**  
**per cui si**  
**procede.**

AUTOCERTIFICAZIONE CONDIZIONI REDDITUALI (ART. 46 D.P.R. 445/2000)

LA SOTTOSCRITTA .....

NATA A ..... IL .....

RESIDENTE IN ( indirizzo completo ).....

CODICE FISCALE N° .....

DICHIARA:

DI DISPORRE DI UN REDDITO PARI A:

2014 :

.....

2015 :

.....

FIRMA

DATA

LIMITI DI REDDITO PER POTER ESSERE AMMESSE AL PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DELLE  
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI IL REDDITO NON DEVE ESSERE SUPERIORE AL TRIPLODI QUANTO PREVISTO  
DALLA NORMATIVA NAZIONALE DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (€ 11,528,41x6=69,170,46).

Nella determinazione del reddito occorre prendere in considerazione SOLO il reddito della richiedente e NON quello dei familiari conviventi.

INDICA IL NOMINATIVO DELL' AVVOCATO DISPONIBILE AD OCCUPARSI  
DELLA PRATICA:

L' AVVOCATO.....

CON STUDIO IN .....

Con osservanza

Torino li .....

FIRMA

Firma del difensore per autentica:

.....

La sottoscritta presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino affinché provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali in rispetto del D.lgs 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i..

FIRMA DELLA RICHIEDENTE

Una volta compilata la domanda  
occorre consegnare il tutto  
all'ufficio competente:

APERTO DAL LUNEDI' AL VENEREDI'  
h 8,45 – 13,00 ESCLUSO IL MARTEDI' E SABATO  
c/o CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI DI TORINO  
INGRESSO 18 – PRIMO PIANO –  
PALAZZO DI GIUSTIZIA

# Cosa fare una volta ammessi dal Consiglio Dell'Ordine di Torino?

- L'ufficio competente inoltra l'ammissione direttamente a mezzo pec all'avvocato che difende la parte richiedente.
- Tale ammissione dovrà essere inoltrata a FINPIEMONTE S.p.a. con allegato modulo e carta identità dell'avvocato.
- Scaricare il modulo dal sito FINPIEMONTE S.p.a. al seguente link:  
<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-donne-vittime-violenza>



## CHIEDE

l'intervento del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti" per la domanda n. d'ordine \_\_\_\_\_ presentata il \_\_\_\_\_ dalla sig.ra \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_ per il reato di \_\_\_\_\_ *ex artt.* \_\_\_\_\_ del Codice civile / penale, deliberata favorevolmente dal suddetto Ordine in data \_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_.

## A TAL FINE DICHIARA

1. Di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di \_\_\_\_\_.
1. Di essere iscritto negli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
1. Di essere difensore della signora \_\_\_\_\_.
1. Che gli estremi dell'Istituto bancario prescelto sono:

Banca \_\_\_\_\_


• Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

• Iban \_\_\_\_\_

•

1. Che l'indirizzo di riferimento per la corrispondenza è: Studio Legale \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_



Ricapitolando:


Per ottenere l'ammissione occorre  
inoltrare all'indirizzo pec:

[finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it)

1. Ammissione del Consiglio dell'Ordine;
2. Modulo domanda di ammissione  
scaricato dal sito Finpiemonte S.p.a.  
debitamente compilato e firmato dal  
legale;
3. Copia carta d'identità del difensore  
della parte.

**Finpiemonte Vi inoltrerà l'ammissione  
definitiva a mezzo pec.**

**UNA VOLTA TERMINATA LA  
PROCEDURA COME  
OTTENGO LA LIQUIDAZIONE  
DEGLI ONORARI?**



# Cosa presentare per la richiesta di liquidazione al Consiglio dell'Ordine:

- Istanza di richiesta di liquidazione, elencando tutta l'attività svolta e i costi sostenuti dalla parte;
- Nota spese già decurtata del 25% come previsto dal fondo regionale.
- Presentare originale e copia ufficio sia dell'istanza che della nota spese.
- Occorre inoltre allegare tutta la documentazione riguardante la pratica ai fini di poter valutare l'importo da liquidare (ad es. atti depositati in corso di causa, verbali di udienza, atti di controparte, sentenza etc...), e consegnare il tutto cartaceo al Consiglio.

ATTENZIONE SPECIFICARE COME SI E' CONCLUSA LA PROCEDURA (ES. SENTENZA, REMISSIONE QUERELA, ETC.)

Successivamente, verrà valutata la domanda e con comunicazione da parte dell'ufficio competente, a mezzo pec o e-mail, sarete invitati a ritirare il parere di congruità versando un compenso minimo, al Consiglio dell'Ordine.

**Attenzione: tale importo verrà comunque restituito al difensore da Finpiemonte S.p.a.**

# Cosa inviare a Finpiemonte S.p.a. per la liquidazione

- La richiesta di liquidazione del contributo spettante deve essere presentata al termine di ogni fase processuale, previa valutazione di congruità delle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine, utilizzando la modulistica di seguito elencata, reperibile sul sito [www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-donne-vittime-violenza](http://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-donne-vittime-violenza):
  - modulo di richiesta liquidazione;
  - modulo contenente il parere di congruità;
  - copia della parcella o pro-forma
  - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'avvocato patrocinante abbia esperito le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima;
  - attestazione di avvenuta identificazione ex art. 29 e 30 del DLgs 231/2007 in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa antiriciclaggio, reperibile sul sito [www.finpiemonte.it/modulistica-generale/antiriciclaggio](http://www.finpiemonte.it/modulistica-generale/antiriciclaggio)

# MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Il modulo di richiesta liquidazione consiste in un formato excel già predisposto da Finpiemonte, con una tabella già predefinita per il calcolo effettivo degli onorari, che Vi permetterà di calcolarli inserendo solo gli onorari, gli esposti, e la maggiorazione versata al Consiglio dell'Ordine.

Si può scaricare tale modulo al seguente link:

<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-donne-vittime-violenza>

Compensi Professionali	€ 0,00
Spese generali (15% compensi professionali)	€ 0,00
Esposti	€ 0,00
Riduzione fondo di solidarietà L.R. 11/08 25%	€ 0,00
<b>1. TOTALE VOCI DI SPESA</b>	€ 0,00
*C.P.A. (4% al netto degli esposti)	€ 0,00
<b>2. TOTALE IMPONIBILE IVA (Totale 1 + CPA)</b>	€ 0,00
<b>3. IVA (22% SU IMPONIBILE)</b>	€ 0,00
<b>4. Maggiorazione per parere di congruità su totale 1</b>	€ 0,00
<b>TOTALE DA LIQUIDARE (2+3+4)</b>	€ -

# DICHIARAZIONE DI RECUPERO SOMME

- Per quanto concerne questo modulo si tratta di dichiarare se nella procedura sono state statuite somme a favore della vittima.

Si può scaricare tale modulo al seguente link:

<https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/fondo-donne-vittime-violenza>

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL PATROCINIO LEGALE ALLE DONNE**  
**VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI**  
**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
**(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)**

Il/la sottoscritto/a            nato/a a            (            ) il            residente a            (            )  
via            n.            appartenente all'Ordine degli Avvocati di            ,in riferimento alla  
domanda n.            ,come previsto all'art. 4 del Regolamento regionale n. 3/R del 02  
Marzo 2009,consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non  
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del  
28 dicembre 2000

**DICHIARA**

Di aver avviato le procedure relative al recupero di somme eventualmente  
statuite a favore della vittima per la copertura delle spese legali - comprese quelle  
relative a fasi processuali precedenti a quella conclusasi con sentenza definitiva e  
che (barrare una casella a scelta):

- non sono state statuite somme a favore della vittima.
- le procedure non si sono ancora concluse; si impegna pertanto a comunicare  
tempestivamente a Finpiemonte S.p.A. l'eventuale recupero delle somme  
sopra menzionate così come previsto all'art. 2, comma 3 della L.R. 11/2008.

(luogo, data)

Il Dichiarante

.....

**Allegare copia del documento di identità del dichiarante**

# MODULO ANTIRICICLAGGIO

Si può scaricare tale modulo al seguente LINK:

<https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/default-document-library/antiriciclaggiopersonefisiche ditte pro.pdf?sfvrsn=0>

C'è la possibilità inoltre di scaricare direttamente le istruzioni per tale modulo al seguente LINK:

[https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/default-document-library/istruzionipersonefisiche ditte individuali professionisti-\(1\).pdf?sfvrsn=0](https://www.finpiemonte.it/docs/default-source/default-document-library/istruzionipersonefisiche ditte individuali professionisti-(1).pdf?sfvrsn=0)

Dichiarazione Antiriciclaggio(DLgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni)PERSONE FISICHE–DITTE INDIVIDUALI–LIBERI PROFESSIONISTI

Codice domanda: .....

Finpiemonte S.p.A.PEC:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it

Cognome

.....

Nome

.....

Codice Fiscale

.....

Sesso:

Maschio

Femmina

Numero.....Rilasciato da..... in

data.....Data di

scadenza.....Cittadinanza.....

..... :

Se in possesso di Partita Iva

Comune di nascita(eventuale Stato estero).....

Residente in:.....Indirizzo .....

Numero civico.....

Comune .....

CAP.....

Provincia.....

PEC.....

In possesso del seguente documento in corso di validità.....

Denominazione Ditta Individuale (se applicabile).....

Numero Partita IVA.....

Codice ATECO 2007 primario .....

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane

(barrare SOLO in caso di risposta affermativa)

:

Si

Numero Addetti (dipendenti a tempo pieno presenti nell'impresa alla fine dell'anno scorso)

.....

Codice Settore Attività economica  
(SAE).....

Il tutto va inoltrato  
all'indirizzo pec:  
finanziamenti.finpiemonte  
@legalmail.it

Ricapitolando:

Per la liquidazione occorre:

1. Parere di congruità consegnato dal Consiglio dell'Ordine;
2. Modulo di richiesta di liquidazione di Finpiemonte S.p.a;
3. Dichiarazione di recupero somme di Finpiemonte S.p.a.;
4. Modulo antiriciclaggio di Finpiemonte S.p.a.;
5. Proposta di parcella in relazione alle somme liquidate;
6. Copia della carta d'identità dell'avvocato richiedente.

Le somme liquidate verranno versate direttamente sul conto corrente segnalato dall'avvocato richiedente, tale procedura si conclude con l'invio della parcella a Finpiemonte S.p.a. al seguente indirizzo pec:

[finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it](mailto:finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it)

**GRAZIE**